

# Condizioni generali di vendita di igus S.r.l. (di seguito denominata “igus”) Ultimo aggiornamento: aprile 2020

[I. Ambito di applicazione](#)

[II. Offerte e ordini](#)

[III. Prezzi](#)

[IV. Termini di fornitura e di acquisto](#)

[V. Forza maggiore](#)

[VI. Imballaggio, spedizione, passaggio del rischio](#)

[VII. Riserva di proprietà](#)

[VIII. Garanzia per vizi della merce](#)

[XI. Esonero e limitazione di responsabilità](#)

[X. Condizioni di pagamento](#)

[XI. Attrezzature e campionatura](#)

[XII. Fornitura di materiale del cliente](#)

[XIII. Diritti di proprietà intellettuale](#)

[XIV. Luogo di adempimento e foro competente](#)

[XV. Disposizioni generali](#)

[XVI. Protezione dei dati](#)

## I. Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni generali di vendita (di seguito, "condizioni generali di vendita") si applicano a tutti rapporti commerciali tra igus S. r. l., società con socio unico, con sede in 23899 Robbiate (Lecco) Via delle Rovedine n. 4, P.IVA e Codice Fiscale 02335500969, iscritta al Registro Imprese di Lecco al n. 02335500969, capitale sociale € 500.000,00 interamente versato (di seguito, “igus“ o la “Società”) e i suoi clienti (di seguito “clienti” o “cliente”, mentre igus e il cliente/i clienti sono detti congiuntamente le “parti”). Per clienti si intendono le persone fisiche o giuridiche che agiscono nella loro qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla loro attività imprenditoriale e/o professionale, dovendo, per l’effetto, escludersi ogni applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”). Le presenti condizioni generali di vendita s’intendono conosciute e incondizionatamente accettate dal cliente con la ricezione della conferma d’ordine. Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita, a meno che igus non riconosca esplicitamente e per iscritto le condizioni del cliente. Ciò vale anche nel caso in cui igus esegua la prestazione pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie o differenti del cliente. Anche laddove igus faccia riferimento a documenti che contengono condizioni commerciali del cliente o di terzi o rimanda ad essi, ciò non comporta in alcun modo l’accettazione di tali condizioni. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano anche a tutte le operazioni future con il medesimo cliente, senza necessità di rinviare ad esse.

## II. Offerte e ordini

Le offerte di igus sono sempre non vincolanti e senza impegno, salvo che igus non le abbia dichiarate vincolanti per iscritto. Il contratto si conclude solo nel momento in cui igus conferma espressamente e per iscritto l'ordine del cliente, o vi da esecuzione senza apposita conferma. Per il contenuto del contratto di vendita fa fede la conferma dell'ordine da parte di igus; in caso di vendita senza specifica conferma dell'ordine, il documento di trasporto della Società vale come conferma dell'ordine. Le dichiarazioni o affermazioni verbali prima della conclusione del contratto non sono in alcun caso vincolanti.

## III. Prezzi

I prezzi si intendono franco fabbrica, escluse le spese di trasporto/spedizione, eventuali dazi doganali e oneri di importazione supplementari, e i costi di imballaggio, maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto, salvo quanto diversamente convenuto per iscritto. In caso di nuovi ordini (= ordini successivi), igus non è vincolata ai prezzi precedenti. Ove non diversamente pattuito, i prezzi sono validi solo per le quantità di consegna concordate, le dimensioni dei lotti di consegna o quantità minime di acquisto e presuppongono il loro rispetto.

## IV. Termini di fornitura e di acquisto

1. Le date di consegna non sono mai da intendersi termini essenziali ove non espressamente indicate e concordate per iscritto come tali. Eventuali termini di fornitura iniziano a decorrere per igus solamente dalla ricezione di tutti i documenti necessari per l'esecuzione dell'ordine. Il termine di fornitura eventualmente previsto è comunque rispettato ove una spedizione tempestiva diventi impossibile per circostanze non imputabili a igus.
2. Ove non siano stati pattuiti termini essenziali, igus sarà in mora solo dopo la ricezione di una diffida ad adempiere scritta e lo sfioramento del termine concesso, il quale sarà almeno di 48 ore. Ove igus non effettui alcuna consegna dopo la scadenza del termine di grazia per ragioni imputabili a igus, il cliente ha diritto di chiedere un risarcimento per il danno da ritardo o, in alternativa, di risolvere il contratto ove nella diffida ad adempiere abbia indicato per iscritto il rifiuto della prestazione dopo lo spirare del termine. Ove igus non abbia agito con colpa grave o con dolo, l'entità del risarcimento per il danno da ritardo è limitata a un massimo del 5% del valore di quella parte della fornitura non eseguita conformemente al contratto.
3. In caso di ordini senza accordo sulla durata e/o sulla data di presa in consegna, igus può richiedere tre mesi dopo la conferma dell'ordine una determinazione vincolante al riguardo. Ove il cliente non soddisfi questa richiesta entro tre settimane, igus ha diritto di fissare un termine perentorio di due settimane e, se tale termine scade, di risolvere il contratto e/o di rifiutare la consegna e chiedere il risarcimento dei danni.
4. L'eventuale richiamo di forniture da parte di igus come gesto di cortesia verso il cliente presuppone un perfetto stato di conservazione, l'imballaggio originale, la riconsegna senza spese di trasporto previa pattuizione di una data di consegna. Igus potrà richiedere il rimborso delle spese ragionevoli da essa sostenuti a causa del richiamo.
5. In caso di risoluzione del contratto da parte del cliente per motivi non imputabili a igus, il cliente è tenuto a prendere in consegna tutti i prodotti finiti nelle quantità già ordinate o rilasciate ai

prezzi pattuiti nonché tutti i prodotti non finiti a fronte del rimborso delle spese sostenute da igus per la loro fabbricazione.

## **V. Forza maggiore**

1. Cause di forza maggiore esonerano igus dai propri obblighi contrattuali per tutta la loro durata. Si considerano cause di forza maggiore in particolare: (a) disastri naturali come ad esempio incendi, alluvioni, terremoti, uragani o altri eventi naturali estremi; (b) disordini di natura politico-economico-sociale, guerre, sabotaggio, attacchi terroristici, epidemie/pandemie o diffusione nazionale o transnazionale di malattie infettive, nonché altri eventi simili imprevedibili e inevitabili; (c) scioperi, serrate e altre situazioni che potrebbero verificarsi in caso di controversie aziendali e industriali; (d) interruzioni nell'approvvigionamento elettrico o nei collegamenti delle telecomunicazioni; (e) misure intraprese dal governo, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità, al di là della loro legittimità; gli eventi di forza maggiore comprendono inoltre eventuali carenze di materie prime, ritardi o rallentamenti nell'approvvigionamento delle materie prime o di semilavorati se e nella misura in cui sono causati (i) da eventi di forza maggiore riscontrate dai fornitori di igus o (ii) da gravi perturbazioni del mercato o (iii) dalla interruzione, da parte di un fornitore di igus, della produzione o della consegna di materie prime o di parti di ricambio per cause non imputabili a igus.
2. Cause di forza maggiore che non sono solo temporanee e che rendono impossibile per igus fornire la prestazione, o - tenendo conto degli interessi del cliente - la rendono irragionevole, autorizzano sia igus che il cliente a risolvere il contratto per la parte non ancora adempiuta.
3. Il cliente ha diritto di ritenere, fino alla fine dell'evento, il corrispettivo per le prestazioni che igus non è in grado di fornire a causa di un evento di forza maggiore. igus non è responsabile per danni o costi causati da un evento di forza maggiore.

## **VI. Imballaggio, spedizione, passaggio del rischio**

Se non altrimenti specificato per iscritto, igus sceglie l'imballaggio, la modalità di spedizione e l'itinerario a propria discrezione. Il rischio del perimento della fornitura viene trasferito al cliente al momento dell'uscita dallo stabilimento igus anche nel caso in cui la fornitura sia prevista "porto franco". Ove la spedizione subisca ritardi attribuibili al cliente, il rischio viene trasferito al cliente dal giorno dell'avviso di "merce in pronta consegna". Dietro richiesta scritta del cliente, la merce verrà assicurata a sue spese contro danni dovuti a stoccaggio, rottura, trasporto e danni da incendio.

## **VII. Riserva di proprietà**

igus si riserva la proprietà delle merci fornite fino al saldo di tutti i crediti derivanti dall'intero rapporto commerciale con il cliente. Il rischio di perimento e/o danneggiamento della merce passa al cliente dal momento della consegna. In ipotesi di acquisto a rate e in presenza di un ritardo nel pagamento

di anche una sola rata, che però deve essere superiore a 1/8 del prezzo di acquisto, igus ha facoltà di risolvere il contratto e di ritirare i prodotti. Viene inoltre espressamente convenuto che, ove il rapporto contrattuale venisse risolto per inadempimento del cliente, igus potrà trattenere a titolo di indennità le rate già riscosse, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno. Il cliente sarà tenuto a informare igus tempestivamente in ogni ipotesi di pignoramento della merce su cui gravi riserva di proprietà così come in ogni altra ipotesi in cui i diritti di igus possano essere altrimenti pregiudicati.

## **VIII. Garanzia per vizi della merce**

1. Il criterio applicato per la determinazione dell'eventuale vizio o difetto è lo stato della scienza e della tecnica al momento dell'accettazione dell'ordine da parte di igus. Le denunce per vizi devono pervenire per iscritto tempestivamente, al più tardi entro otto giorni dal ricevimento della fornitura o dalla scoperta del vizio/difetto. In difetto, il cliente decade dal diritto alla garanzia. La garanzia per vizi cade in prescrizione trascorsi dodici mesi dalla consegna franco fabbrica, la quale coincide con il trasferimento del rischio. In caso di tempestiva denuncia dei vizi e difetti ai sensi del paragrafo che precede, il cliente dovrà consentire a igus di porre rimedio al vizio denunciato mediante sostituzione o riparazione della merce da effettuarsi nei tempi ragionevolmente necessari. Ove l'adempimento successivo sia infruttuoso, il cliente potrà richiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo di acquisto. La sussistenza di un adempimento successivo infruttuoso si presume solamente (i) ove ad igus sia stata data sufficiente possibilità di eliminare il difetto o di fornire una prestazione sostitutiva senza ottenimento del risultato desiderato, (ii) ove la riparazione o sostituzione sia impossibile, (iii) ove sia stata rifiutata o irragionevolmente ritardata, (iv) ove vi sia un ragionevole dubbio sulle possibilità di esito positivo, oppure (v) ove la riparazione o sostituzione sia irragionevole per altri motivi.
2. La garanzia per vizi e difetti non opera laddove i difetti, ancorché tempestivamente denunciati, siano imputabili a normale deterioramento della merce ovvero ad uso improprio o inadeguato da parte del cliente ovvero, ancora, a causa di forza maggiore. In ogni caso, la merce oggetto di contestazione dovrà essere tenuta a disposizione di igus. Ove igus ne faccia richiesta, i prodotti dovranno essere restituiti a spese della medesima. Ulteriori richieste di risarcimento, in particolare indennizzi per le spese o risarcimenti danni dovuti a danni diretti o indiretti derivanti da vizi della cosa, sono contemplate soltanto dalle disposizioni contenute nel seguente punto IX.
3. Il riferimento a norme tecniche ha l'unico scopo di descrivere la prestazione e non costituisce una garanzia per la qualità della merce. Ove igus abbia prestato consulenza a favore del cliente al di fuori del perimetro contrattuale, risponde della funzionalità e dell'idoneità della merce fornita solo laddove ciò sia stato espressamente garantito per iscritto.
4. igus sarà responsabile in virtù di un diritto di regresso solo in caso di "catene di fornitura" in cui il cliente finale è un consumatore ai sensi di legge. Nella misura in cui igus dovesse rispondere in connessione con campagne di richiamo, ciò vale solo per quelle obbligatorie ordinate dalle autorità competenti, ma non per campagne di richiamo a titolo volontario.

## **IX. Esonero e limitazione di responsabilità**

1. La responsabilità per inadempimento di igus è in ogni caso esclusa qualora l'esecuzione delle prestazioni a suo carico sia resa impossibile e/o eccessivamente onerosa in ragione di cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero in ragione di inadempimenti contrattuali e/o condotte imputabili al cliente, ferma restando, in questi ultimi due casi, la responsabilità del cliente medesimo. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo che precede è espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità contrattuale di igus, salvo che si tratti di responsabilità per dolo o colpa grave della medesima. Le predette esclusioni valgono altresì per i dipendenti, ausiliari, collaboratori e rappresentanti di igus.
2. Fatto salvo quanto previsto dall' esclusione di responsabilità di cui al precedente paragrafo, igus è illimitatamente responsabile per tutti i danni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, scaturenti dalla violazione colposa o dolosa di un obbligo contrattuale di igus, dei rappresentanti legali o degli ausiliari della stessa.
3. igus risponde solo per colpa semplice in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali. In tal caso la responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili, per cui, nel determinare l'ammontare delle richieste di risarcimento che igus deve soddisfare, si deve tenere adeguatamente conto del tipo, dell'entità e della durata del rapporto commerciale, di eventuali concorsi di causa e di colpa del cliente e di condizioni di installazione della merce particolarmente sfavorevoli. In particolare, l'entità dei risarcimenti, costi e oneri a carico di igus dovrà essere ragionevolmente proporzionata al valore della merce. In applicazione di questi principi, la responsabilità sarà limitata al minore tra i due importi seguenti: (a) l'importo corrispondente a tre volte il fatturato (netto) che igus ha realizzato con il cliente negli ultimi 12 mesi prima del verificarsi del danno oppure (b) l'importo di EUR 1.000.000 (un milione).

## **X. Condizioni di pagamento**

Tutti i pagamenti devono essere corrisposti esclusivamente a igus. Se non diversamente concordato per iscritto, il prezzo d'acquisto per le forniture o altre prestazioni deve essere saldato entro 30 giorni data fattura fine mese. In caso di pagamenti in mora, gli interessi di mora verranno calcolati nella misura di 8 punti percentuali in aggiunta al tasso B.C.E. in vigore, dalla data di scadenza del termine di pagamento sino all'effettivo saldo. igus si riserva di provare la sussistenza del danno ulteriore. igus si riserva il diritto di non accettare assegni oppure cambiali. Gli assegni e le cambiali vengono accettati solo salvo buon fine, tutti i costi annessi sono a carico del cliente. Al cliente non è consentita la trattenuta di pagamenti a causa di eventuali contropretese o compensazione di contropretese. Il cliente non potrà in ogni caso opporre eccezioni di inadempimento al fine di evitare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1462, primo comma, del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, le eccezioni di inadempimento eventualmente avanzate dal Cliente saranno efficaci solo ove ne sia dichiarata la fondatezza per iscritto da igus ovvero risulti confermata da provvedimento giudiziale passato in giudicato ed esecutivo. In caso di mancato pagamento del prezzo, l'accordo di vendita si considererà risolto per legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, allorché igus dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa mediante invio di lettera raccomandata a/r o PEC all'indirizzo del cliente. Inoltre, igus è autorizzata a rientrare in possesso della merce non pagata a spese del cliente.

## **XI. Attrezzature e campionatura**

1. igus è sempre unica proprietaria degli attrezzature utilizzati per la fabbricazione del prodotto, vale a dire anche se è stato fabbricato o acquistato esclusivamente per conto del cliente per prodotti specifici, e indipendentemente dal fatto che il cliente contribuisca ai costi di produzione o di acquisto dell'utensile.
2. I costi per la campionatura una tantum non includono le spese per la lavorazione né per le modifiche richieste dal cliente. Eventuali costi per ulteriori campionature imputabili a igus sono a carico di igus stessa.

## **XII. Fornitura di materiale del cliente**

Ove vi sia un accordo con il cliente di fornitura di materiale di quest'ultimo, questo deve essere consegnato a sue spese e a suo rischio, in tempo utile e in perfetto stato di conservazione con un adeguato supplemento di quantità di almeno il 5%. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, il termine di fornitura nei confronti del cliente viene prorogato di conseguenza. Salvo casi di forza maggiore, il cliente è tenuto a farsi carico dei costi aggiuntivi, in particolare per interruzioni della produzione, sostenuti da igus a causa della fornitura del materiale ritardata o non conforme al contratto.

## **XIII. Diritti di proprietà intellettuale**

1. A igus spettano tutti i diritti d'autore e di proprietà industriale che sorgono in seguito o in relazione alla produzione e alla consegna di merce, in particolare a modelli, stampi e dispositivi, bozze e disegni progettati da igus o da terzi per conto di igus, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto nel caso specifico.
2. Ove igus debba effettuare forniture applicando disegni, modelli, campioni o utilizzando parti messe a disposizione dal cliente, quest'ultimo è tenuto a garantire igus che non vengano violati i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il cliente deve manlevare igus da eventuali pretese di terzi e provvedere al risarcimento dei danni causati. Se a igus viene proibita la fornitura da parte di un terzo che invoca un diritto di proprietà a esso spettante, igus ha il diritto di sospendere i lavori senza bisogno di verificare la validità del diritto invocato. Eventuali disegni e modelli ceduti a igus che non hanno portato a un ordine, verranno restituiti su richiesta; in caso contrario, igus ha il diritto di distruggerli tre mesi dopo la presentazione dell'offerta.

## **XII. Luogo di adempimento e foro competente**

Il luogo di adempimento è la sede aziendale di igus. Qualsiasi controversia relativa o scaturente dagli accordi commerciali regolati dalle presenti condizioni generali di vendita sarà di esclusiva competenza del Foro di Lecco, fatto salvo il diritto di igus di adire un diverso foro per la tutela dei propri diritti. Si applica esclusivamente il diritto italiano. Non trovano applicazione le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale delle merci (CISG) o altre disposizioni concernenti i contratti internazionali.

### **XIII. Disposizioni generali**

Per essere valide, le modifiche e le integrazioni delle presenti condizioni generali di vendita, anche del requisito della forma scritta, necessitano di un accordo scritto firmato da entrambe le Parti. Lo stesso vale per eventuali accordi accessori o integrativi. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di vendita risulti o diventi in tutto o in parte nulle, annullabili, invalidi e/o inefficaci, le restanti disposizioni rimangono valide. La disposizione nulla, annullabile, invalida e/o inefficace deve essere sostituita con una giuridicamente valida che si avvicini, dal punto di vista economico, alla finalità perseguita dalla disposizione nulla, annullabile, invalida e/o inefficace, per quanto giuridicamente possibile. In caso di lacune nelle presenti condizioni generali di vendita si procede in via analoga.

### **XIV. Protezione dei dati**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, igus, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali del cliente esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali, per consentire l'esecuzione dei contratti e per l'esercizio dei propri diritti in giudizio. igus dichiara di trattare i dati personali – in modalità cartacea ed elettronica- per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'esecuzione del contratto. Ai dati personali accedono esclusivamente i soggetti autorizzati in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. I dati non vengono diffusi. Il cliente può sempre esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento, inviando una e-mail o una raccomandata A/R a igus in qualità di titolare del trattamento.